

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.
(Imposta Comunale sugli Immobili)**

Art.1 - OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in Questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito negli Artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art.2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lett. b) del comma 1, dell'Art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'Art.11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

Art.3 - IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'Art.7 comma 1 lett. i), del D.Lgs. 504\92 l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art.4 - IMMOBILI ED ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'Art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504\92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Art.87, comma 1, lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento d'attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Art.16 lett. a), della legge 20.05 1985 n.222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'Art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504\92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale di cui all'Art.10 del Decreto Legislativo 04.12.1997 n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'Art.11 dello stesso decreto 460.

Art.5 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel qual è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art.6 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI – RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Per le aree successivamente divenute edificabili per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente 10 anni a condizione che il vincolo perduri per almeno 3 anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo d'inedificabilità.

Art.7 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs 30 .12.1992 n.504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art.8 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'Art 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'Art.14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica – giusta la procedura di cui all'Art.17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato Art.14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art. 9 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dell'Art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'Art.59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivati al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:
la Giunta Municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali:
 - l'una, non superiore al 10%o (dieci per mille), a valere su gettito dell'I.C.I. riscosso in conto competenza nell'esercizio precedente;

• l'altra, non superiore al 10% (dieci per cento), da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'I.C.I nell'esercizio trascorso a seguito dell'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;
il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali

Art.10 - VIGENZA

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999

Art.11 - FORMALITA'

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare d'adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- è inviato, con la delibera, a Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'Art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.